

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 16 dicembre 2025

OGGETTO: SENTENZA 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO N. 5

SENTENZA SU RICORSO N. 05/2025-2026 PROPOSTO DALLA US INDIPENDENTE BASKET A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE N. 77 CON C.U. N. 548 DEL 09.12.2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Lombardia FIP così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Giulia Vigna (Membro) – Avv. Sebastiano Campisi (Membro)

PREMESSO CHE

- US INDIPENDENTE BASKET A.S.D. ha ritualmente proposto reclamo avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Provinciale n. 77 con C.U. n. 548 del 09.12.2025 relativamente alla gara 11215 del 07.12.2025, campionato U17 Maschile Regionale n. 9 con cui, fra l'altro, le veniva comminata la squalifica del campo di gioco per 1 (una) gara per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato [art. 29,3A RG];
- La Corte Sportiva d'Appello adita fissava udienza da remoto per il giorno 16 dicembre 2025 ore 18,00;
- Alla predetta udienza compariva l'Associazione reclamante in persona del proprio rappresentante Sig. Raul Guffanti la quale, riportandosi integralmente al proprio reclamo ed alle successive integrazioni, contestava la ricostruzione del rapporto del Direttore di Gara;
- Compariva altresì il Sig. Andrea Luzi (indicato nel reclamo come "*probabile responsabile di quanto scritto a referto, per la parte inerente al fatto relativo "lo spogliatoio"*") il quale contestava la ricostruzione del Direttore di Gara;
- La Corte Sportiva d'Appello si riservava.

La Corte Sportiva di Appello, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza, in via preliminare deve esaminare l'ammissibilità del gravame stesso.

La Corte evidenzia che il Consiglio Federale, nella riunione del 17 luglio 2025, ha stabilito che "*in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2025/2026, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili, restando prevista la sola facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e allenatori o inibizioni superiori a 20 giorni per altri tesserati e squalifiche del campo di gioco superiori a 2 giornate, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare*".

Tale disposizione è stata puntualmente comunicata e portata a conoscenza a tutti i sodalizi affiliati con e-mail del 19.09.2025 da parte dell'Ufficio Gare FIP Lombardia.

L'impugnazione proposta, pertanto, stante il dettame della predetta disposizione federale deve essere dichiarata inammissibile.

L'inammissibilità del reclamo comporta l'assorbimento e la conseguente irrilevanza dell'esame nel merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo proposto da US INDIPENDENTE BASKET A.S.D. in data 10.12.2025 e, per l'effetto, conferma integralmente i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo di primo grado di cui al C.U. n. 548 del 09.12.2025, precisando che la squalifica del campo di gioco, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 65 del Regolamento di Giustizia ed art. 70 del Regolamento Esecutivo Gare, è da intendersi alla luce delle modifiche regolamentari apportate dal Consiglio Federale con delibera assunta nella riunione del 17.07.2025, ovvero mediante disputa della gara "*a porte chiuse*".

Dispone l'incameramento del contributo per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per le successive comunicazioni ed adempimenti.

Milano, 16 dicembre 2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.